

COMUNE DI PALOMBARA SABINA

(Provincia di Roma)

C.A.P 00018 – COD. FISC. 00998690580 – P.IVA 00950621003

C.C.P. 51060002 – TEL. 0774/63641 – FAX 0774/636469

Approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 27.11.2007

Modificato con deliberazione di G.C. n. 23 del 6.03.2008

REGOLAMENTO PER LA STABILIZZAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO PRECARIO E PER LA RISERVA A FAVORE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

CAPO I

Disciplina delle procedure e delle modalità di stabilizzazione dei rapporti di lavoro “precario” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 558, della legge 27.12.2006 n. 296

Art. 1 - Oggetto delle disposizioni regolamentari

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono intese a disciplinare la procedura e le modalità di stabilizzazione del personale “precario” in possesso dei requisiti, in attuazione delle prescrizioni normative di cui all’art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’esercizio 2007).

2. La presente disciplina costituisce regolazione speciale in materia di procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro con rapporto a tempo indeterminato presso l’amministrazione pubblica locale, ai sensi dell’art. 89, comma 2, let. d), del citato decreto legislativo n. 267/2000.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione dell’ente, ai sensi dei vigenti principi costituzionali in materia di accesso all’impiego presso l’amministrazione pubblica, nonché dei relativi corollari di principio desumibili dagli artt. 35 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento ai seguenti principi in materia di accesso di cui al comma 3 del richiamato art. 35:

a) adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, in grado di verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione professionale da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

Art. 2 - Tipologia dei rapporti oggetto di stabilizzazione

1. La disciplina di cui al presente regolamento è intesa alla stabilizzazione del personale dotato dei requisiti di accesso di seguito precisati, assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della legge n° 244 del 24/12/2007 e secondo quanto espresso nell'art. 58 della Legge regionale n° 26 del 28 dicembre 2007.

2. Possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche con orario di lavoro part/time, in relazione a posizioni professionali ascritte alle categorie del vigente ordinamento professionale del personale dipendente dagli enti locali, di cui al CCNL 31.3.1999 (A,B,C,D) e a cui si applichino i Contratti Nazionali di Lavoro dei dipendenti Comparto Regioni – Autonomie Locali .

3. Le figure per le quali attivare la stabilizzazione di cui al presente regolamento sono individuate in relazione alle corrispondenti previsioni del programma triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 94 della legge 24 dicembre 2007, n° 244.

Art 3 - Requisiti di servizio – criteri di computo e valutazione

1. Alla procedura di stabilizzazione, possono partecipare coloro che, considerando il periodo quinquennale intercorrente dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, presentano i seguenti requisiti di servizio o di posizione giuridica:

- a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92 dell'art. 3 della legge n° 244 del 24 dicembre 2007, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006. n° 296;
- b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data del 01/01/2008, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso questo ente;
- c) che raggiungono il requisito dei tre anni anche con attività prestata nei cantieri scuola e lavoro secondo come risulta dall'art. 58 della Legge Regionale n° 26 del 28/12/07.

2. Il periodo di servizio prestato da ritenersi utile ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione è quello risultante dai contratti individuali di lavoro (anche di proroga) a prescindere dal fatto che la prestazione sia stata effettivamente resa dal lavoratore per l'intero periodo, come nel caso di assenze dal lavoro in applicazione di istituti contrattuali, regolamentari o legislativi computabili come servizio prestato.

3. Il periodo di lavoro utile ai presenti fini è da computarsi a giorni calcolati quale somma matematica dei singoli periodi di prestazione lavorativa. A tal fine, il periodo triennale di servizio richiesto corrisponde, convenzionalmente a n. 1080 giorni complessivi, assumendo l'anno di servizio quale periodo di n. 12 mesi convenzionali ed il mese di n. 30 giorni ciascuno.

4. Ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento, si considerano utili i periodi di servizio prestati allo stesso profilo e alla stessa categoria professionale del posto da ricoprire con la stabilizzazione, ovvero in profilo di analogo contenuto professionale (con riferimento alla declaratoria contrattuale e al mansionario vigente nell'Ente) e per il quale siano richiesti, dall'esterno, i medesimi requisiti speciali di accesso (titoli culturali e professionali).

5. Il periodo di servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nella forma del tempo parziale viene valutato proporzionalmente al servizio a tempo pieno, fermo restando il requisito dei 3 anni di servizio. Più precisamente il lavoratore può partecipare alle stabilizzazioni per impieghi a tempo pieno qualora il periodo di servizio a tempo parziale, rapportando il proprio orario a quello previsto per il tempo pieno, corrisponda a tre anni;

Art. 4 - Stabilizzazioni e graduatorie concorsuali vigenti

1. L'attivazione delle procedure di stabilizzazione disciplinate dal seguente regolamento è possibile laddove, pur in presenza di graduatorie concorsuali ancora valide il consolidamento del rapporto di lavoro precario interessi posti disponibili in dotazione organica vacanti sin dalla data di indizione della procedura concorsuale, ovvero su posti di lavoro disponibili in dotazione organica di profilo professionale diverso rispetto a quello oggetto del concorso, ovvero ancora su posti vacanti in dotazione organica, pur di identica categoria e profilo professionale, istituiti dopo l'indizione della relativa procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 91, comma 4 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per i fini di cui al precedente comma, sono da considerarsi ancora giuridicamente operanti, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di proroga dei termini di validità delle graduatorie concorsuali nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 19, comma 1, legge 448/2001, all'art. 34, comma 12, L. 289/2002, all'art. 3, comma 61, L. 350/2003, all'art. 1, comma 100, della legge n. 311/2004 ed all'art. 1, comma 536, secondo periodo, della legge n. 296/2006, le graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che erano vigenti, sia perché in corso la vigenza ordinaria triennale, sia perché prorogate, nel corso degli anni 2002 (per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno per l'anno 2001), 2003, 2004 e 2005.

3. Le graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato formate nel corso degli anni 2006 e 2007 restano valide sino alla loro giuridica scadenza.

Art. 5 - Procedura di stabilizzazione

5.1)- Stabilizzazioni senza espletamento di procedure selettive

La stabilizzazione avviene senza espletamento di prove selettive solo se il personale interessato è stato assunto secondo procedure previste da norme di legge: selezioni a seguito di avviamento da parte del competente Centro per l'impiego.

5.2) - Stabilizzazioni previo espletamento di procedure selettive

La procedura di stabilizzazione disciplinata dal presente regolamento è attivata mediante apposito avviso pubblico.

Per assicurare adeguata conoscibilità, si provvede anche alla pubblicizzazione del procedimento di stabilizzazione (mediante inserimento anche nel sito internet istituzionale e/o attraverso ulteriori ed idonee forme).

Il bando di avviso dovrà prevedere, con modalità semplificate in relazione alla specifica forma di reclutamento della stabilizzazione, gli elementi previsti in un avviso di selezione, tra cui l'individuazione e il numero dei posti da ricoprire, il termine entro cui gli interessati dovranno presentare domanda (che non sarà inferiore a 15 giorni), il numero e tipo di prove e l'eventuale valutazione di titoli

Art. 6 - Selezioni per la stabilizzazione

1. Le prove selettive dirette alle stabilizzazioni, qualora non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 5.1, sono correlate alla specifica professionalità oggetto di consolidamento del rapporto, nel rigoroso rispetto dei principi generali che presiedono alle procedure concorsuali presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento al principio di adeguata selezione recato dall'art. 1 comma 4 lett. b), nonché sono soggette, in via generale, a quanto stabilito dal regolamento sulle assunzioni;

2. Le prove di selezione saranno in numero di due, delle quali la prima scritta e la seconda orale, ad eventualmente contenuto teorico-pratico.

3. Il bando potrà prevedere la valutazione:

-di titoli di servizio ulteriori rispetto a quelli necessari per la partecipazione alla selezione, con un'incidenza non superiore al 10% del punteggio complessivo.

-di titoli culturali ulteriori rispetto a quelli necessari per la partecipazione alla selezione, con un'incidenza non superiore al 10% del punteggio complessivo;

4. I punteggi delle prove d'esame saranno espressi in trentesimi (con la possibile utilizzazione di due decimali). Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella precedente prova una votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle 2 prove e degli eventuali ulteriori titoli se previsti;

5. Le selezioni per profili analoghi che si differenzino solo per il regime orario, vengono indette mediante lo stesso bando e con prove e procedure unificate, salvo per quanto riguarda la formazione di distinte graduatorie finali; i candidati partecipanti a più selezioni svolgeranno prove uniche i cui risultati contribuiranno a formare le differenti graduatorie.

6. In esito alle selezioni sarà formata apposita graduatoria di merito per ciascuna procedura intesa all'acquisizione del personale precario, formata secondo le regole che disciplinano le selezioni pubbliche, ivi compresi i titoli di preferenza e precedenza in caso di parità di punteggio.

7. Le graduatorie in esito alle stabilizzazioni sono soggette alle eventuali proroghe dei termini di validità delle graduatorie concorsuali disposte, in via generale, dalle norme delle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Pertanto, restano valide, ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per 3 anni dalla data di pubblicazione, potendo, in tale periodo, essere utilizzata, oltre che in caso di sostituzione di personale già stabilizzato che cessi dal servizio per qualsiasi causa, anche per la stabilizzazione di ulteriore personale precario di pari profilo e categoria prevista nel piano dei fabbisogni di personale e, sempre nel rispetto, delle facoltà assunzionali vigenti.

8. Tutti gli atti e provvedimenti finalizzati ai processi di stabilizzazione, compreso i bandi e la nomina delle commissioni, sono adottati dal responsabile del servizio personale.

9. All'espletamento delle selezioni per le stabilizzazioni provvederà la Commissione appositamente nominata secondo i principi di cui alle pubbliche selezioni: essa sarà di norma composta dal Responsabile del servizio competente, con funzioni di presidente, da due membri esperto, preferibilmente interni all'ente e comunque di categoria non inferiore a quella per la quale si svolge la selezione.

Art. 7 - Consolidamento del rapporto di lavoro

1. Con i lavoratori, vincitori della selezione pubblica vengono stipulati appositi contratti di lavoro a tempo indeterminato;

2. I lavoratori che risultino stabilizzati a seguito delle procedure disciplinate dal presente regolamento sono soggetti a specifico periodo di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di cui all'art. 14-bis del CCNL 6.7.1995, in relazione alla posizione professionale acquisita ad esito del procedimento di stabilizzazione.

Art. 8 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di reclutamento di personale dipendente stabilite nelle vigenti normative in materia di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni.

CAPO II

Riserve al personale con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 1, c. 560, della L. 27.12.2006, n. 296

Art. 9 Riserva ai collaboratori nelle procedure di accesso con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato

1. Per le procedure di assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato è disposta una riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. in favore dei soggetti con i quali l'Ente abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006;

2. Il servizio utile per partecipare alla riserva, fermi restando l'anzianità ed i requisiti richiesti dalla legge, disciplinata dal presente regolamento è da intendersi prestato, esclusivamente presso il Comune di Palombara Sabina, con rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa esclusi gli incarichi di nomina politica;

3. I periodi valutabili sono quelli prestati nel quinquennio antecedente la data del 29.09.2006, indipendentemente che, a tale data, il rapporto sia in corso o meno;

4. La presente riserva opera per il 60% dei rapporti di lavoro che l'amministrazione intende costituire con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo le specifiche indicazioni dell'avviso concorsuale, fermi restando i requisiti generali e quelli specifici richiesti per l'accesso al profilo;

5. La riserva di cui al presente articolo opera esclusivamente per le procedure concorsuali e selettive indette (il cui bando di selezione viene pubblicato) nel triennio 2007-2009;

6. Il servizio valutabile ai fini dell'anzianità richiesta è quello maturato con riferimento a prestazione oggetto contrattuale valutata comparativamente con il contenuto della prestazione ascritta alla analoga categoria professionale di inquadramento nell'Ordinamento professionale del Comparto Regioni-EE.LL del 31.03.1999. Al fine comparativo, concorre anche la valutazione del titolo di studio;

8. Il collaboratore potrà avvantaggiarsi della riserva disposta in ordine a diverse procedure concorsuali, ove ne ricorrano le condizioni.